



COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MILANO)

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI ALLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E AI PARCHI DI DIVERTIMENTO

AI SENSI DELL'ART. 9 -5°COMMA-
DELLA LEGGE 18 MARZO 1968 N. 337.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 21 giugno 2005

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la concessione di aree per l'esercizio dell'attività dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante nel territorio del Comune di Brugherio ai sensi dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e successive integrazioni.

Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ed i parchi permanenti, compresi nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della citata legge n. 337/1968. Sono esclusi gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

La Giunta Comunale, sentite le organizzazioni di categoria, individua le aree comunali disponibili per l'installazione di circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. Per ogni area individuata saranno indicati il numero e la tipologia delle attrazioni che vi sono ammesse. Nella scelta delle aree dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dal titolo VII dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996.

Nelle aree comunali l'organizzazione dei parchi di divertimento e l'assegnazione dei posti sono affidate agli Uffici Comunali e alla Polizia Locale.

ART. 2

ATTRAZIONI DI NOVITÀ

L'Amministrazione Comunale può riservare una superficie, quantificabile all'atto della delibera di Elenco delle Aree, per installare "attrazioni di novità".

La qualifica di "attrazione di novità" è attribuibile ad una attrazione avente caratteristiche decisamente diverse da altre già frequentatrici.

La concessione rilasciata specificatamente per l'attrazione di novità si esaurisce dopo la prima partecipazione. In seguito l'attrazione sarà considerata a tutti gli effetti "attrazione tradizionale" e soggetta a tutte le norme che ne disciplinano l'accettazione e l'esercizio.

In caso di assenza di richieste qualificabili come "attrazione di novità", l'area di cui al comma 1 è assegnata secondo gli ordinari criteri usati per le attrazioni tradizionali.

ART. 3

INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

Per le singole concessioni o per i piccoli complessi non costituenti parchi di divertimento valgono le norme fissate agli articoli 1, 4, 6, 7, 8, 10 – comma 1-, 11 – comma 1, 13, 14, 15 e 16.

Vengono considerati "piccoli complessi" un massimo di due medie o quattro piccole attrazioni (da verificare a seconda delle dimensioni delle aree disponibili). Non si conteggiano le piccole attrazioni di tipo automatico a gettone, pugnometri, cavallini, dondoli, ecc..

ART. 4

CONCESSIONE DELLE AREE

I provvedimenti concessori di suolo pubblico per l'allestimento di parchi di divertimento, circhi e spettacoli viaggianti, vanno rilasciati da parte del Comune ai singoli richiedenti titolari della licenza prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S. per l'esercizio degli spettacoli viaggianti di cui all'art. 4 della Legge 337/1968.

Le concessioni potranno riguardare esclusivamente le attrazioni contenute nella licenza di cui sopra.

E' vietata la subconcessione sotto qualsiasi forma. Ogni subconcessione che, comunque simulata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per un anno dalle aree comunali destinate agli spettacoli viaggianti.

La concessione delle aree per le singole attrazioni e per i parchi di divertimento e gli atti conseguenti sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento, su domanda degli esercenti, che dovrà essere presentata:

- almeno 60 giorni prima del periodo richiesto per l'installazione, per le singole attrazioni e i piccoli complessi di attrazioni descritti all'art. 3;
- almeno 90 giorni prima del periodo sopra citato, per i circhi;
- almeno 120 giorni prima del periodo sopra citato, per le giostre facenti parte di parchi di divertimento.

Le domande che perverranno dopo tali scadenze saranno considerate fuori termine e quindi archiviate. Della data farà fede il timbro del protocollo comunale.

Le domande dovranno specificare:

- a) le generalità complete
- b) un recapito telefonico
- c) il numero di codice fiscale
- d) la residenza dell'esercente
- e) la precisa denominazione e le dimensioni dell'attrazione montata e comprensiva di pedana
- f) il numero dei mezzi di trasporto e delle carovane di abitazione, le dimensioni di queste ultime
- g) il periodo e l'area richiesti per la concessione
- h) gli estremi della licenza rilasciata, ai sensi dell'art. 69 del TULPS, dal Comune di residenza
- i) gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese, indicando il n. REA –Repertorio Economico Amministrativo-.

Nel caso di domanda presentata da una società dovranno essere indicati anche la sede legale ed i dati relativi al rappresentante legale.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- a) una fotografia dell'attrazione
- b) una copia del certificato assicurativo dell'attrazione
- c) una copia del documento di riconoscimento del richiedente

L'autorizzazione dovrà indicare il tipo di attrazione, il titolare esercente, il periodo di montaggio e smontaggio dell'impianto e quello obbligatorio di esercizio, gli orari di funzionamento, oltre alle prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attrazione.

Inoltre l'esercente all'atto del ritiro del provvedimento concessorio dovrà presentare, ove non lo abbia già fatto contestualmente alla domanda:

- la certificazione di collaudo annuale, effettuata da tecnico abilitato, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996.
- la copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi
- la copia della licenza rilasciata dal comune di residenza ai sensi dell'art. 69 del TULPS.

Prima della messa in esercizio dell'attrazione dello spettacolo viaggiante, e comunque entro la data prevista per il sopralluogo della Commissione di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del R.D. 6.5.1940 n. 635, dovrà essere redatta, in modo da poterla esibire agli organi di controllo, la dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996.

ART. 5

ESAME DELLE DOMANDE

Le domande per attrazioni facenti parte di parchi di divertimento sono sottoposte all'esame dell'ufficio attività economiche il quale esprime parere sulla assegnazione, compilando apposita graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:

- a. anzianità di frequenza nel territorio comunale con la medesima attrazione, riferita all'ultimo quadriennio per ogni anno punti 10
- b. anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'attività dello spettacolo viaggiante per ogni anno punti 1,5
- c. novità dell'attrazione.(da prendere in considerazione solo qualora l'amministrazione decida di riservare uno spazio a dette attrazioni) Per novità si rimanda alla definizione data all'art.2 per un massimo di punti 10

In caso di parità di punteggio, sarà data preferenza all'esercente con maggior anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività espletata nel settore dello spettacolo viaggiante. L'anzianità di iscrizione al Registro Imprese è comprensiva anche dell'anzianità maturata come ex registro ditte.

In caso di ulteriore parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale la data di arrivo della domanda di partecipazione, risultante dal protocollo generale del Comune.

Sarà redatta una graduatoria di riserva che verrà utilizzata nell'eventualità di posti rimasti liberi per rinuncia alla concessione del posteggio o per altra causa.

ART. 6

TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Il termine del procedimento è fissato in giorni 30 prima della data di svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante.

Per le attrazioni facenti parte di parchi di divertimento, di cui all'art. 5 –comma 1-, il termine del procedimento è fissato in 20 giorni prima della data di inizio attività del parco di divertimento.

ART. 7

ATTIVITA' SU AREE PRIVATE

Anche l'esercizio nelle aree private delle attività connesse a spettacoli viaggianti e circensi nonché a parchi permanenti è soggetto a provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione Comunale secondo le norme del presente Regolamento, previa presentazione del consenso del proprietario dell'area interessata.

ART. 8

CAROVANE DI ABITAZIONE E CARRI

La sistemazione dei carri attrezzati, delle roulotte e dei campers di abitazione dei titolari dell'autorizzazione avrà luogo nelle località e per i periodi indicati dall'Amministrazione Comunale.

I titolari sono tenuti alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di raccolta rifiuti, nonché di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico e a tutela della quiete pubblica.

E' fatto assoluto divieto di sistemare, nelle adiacenze delle località assegnate, carovane di abitazione ed altri veicoli al seguito non dichiarati nella domanda, e di adibire ad uso diverso i mezzi autorizzati.

ART. 9

PARTECIPAZIONE AL PARCO DI DIVERTIMENTO

Quando il numero dei posti stabilito dall'Amministrazione Comunale per un parco di divertimento dovesse essere inferiore al numero dei richiedenti e si dovessero rendere disponibili dei posti per rinuncia, secondo i termini previsti dall'art. 10 -comma 1-, espulsione, o altro, l'Amministrazione Comunale potrà ammettere al parco, a copertura dei posti resisi disponibili, i richiedenti risultanti inizialmente in eccesso, secondo l'ordine della graduatoria di riserva di cui all'art. 5 –ultimo comma-.

ART. 10

RINUNCE E SOSTITUZIONI

L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'occupazione, all'ufficio attività economiche, il quale provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria.

In caso di mancata occupazione dell'area assegnata, senza che siano stati adottati validi motivi, non potrà essere conteggiato a favore dell'esercente il punteggio previsto alla lettera a. dell'art. 5 nei quattro anni successivi.

Ogni sostituzione o cambio di attrazione può essere consentito solo quando questo non comporti l'esclusione di altra attrazione già ammessa. L'attrazione precedentemente autorizzata può essere sostituita con una sola attrazione affine purchè la superficie di ingombro di questa non superi il limite dello spazio assegnato. In tal caso, se l'attrazione è stata esclusa perchè non è affine, o per le dimensioni incompatibili con lo spazio assegnato o con la presenza di altre attrazioni, questa verrà collocata all'ultimo posto della graduatoria e potrà eventualmente essere installata in caso di assenza di altra attrazione già autorizzata.

ART. 11

VERIFICA TECNICA DEL PARCO DI DIVERTIMENTO

Il parco di divertimento, prima dell'inizio dell'attività, sarà oggetto di verifica tecnica da parte della commissione di cui agli articoli 141 bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

Le eventuali attrazioni non ritenute idonee sotto il profilo della sicurezza, non potranno iniziare l'attività.

In caso di idoneità subordinata a prescrizioni, dettate dalla stessa Commissione, l'attività potrà iniziare solo dopo aver ottemperato alle stessa.

Eventuali inadempienze, oltre ai provvedimenti contravvenzionali, previsti dalle vigenti leggi in materia, comporteranno l'esclusione definitiva, per il futuro, dal parco di divertimento.

ART. 12

TRASFERIMENTO AZIENDA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un'attività dello spettacolo viaggiante, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la cessione all'avente causa dell'anzianità di frequenza al parco di divertimenti, relativa all'attività ceduta, purchè il subentrante abbia conseguito la voltura a proprio nome dell'autorizzazione o, nel caso in cui il subingresso non sia ancora stato perfezionato, sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per lo svolgimento dell'attività.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per lo svolgimento di attività dello spettacolo viaggiante, o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi deve essere fatto nelle forme previste dall'art. 2556 del codice civile, deve quindi essere formalizzato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, se avviene per causa di morte, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

ART. 13

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza delle seguenti inderogabili prescrizioni:

- a. occupare l'area avuta in concessione esclusivamente con l'attrazione e non oltre la superficie autorizzata;
- b. gestire direttamente o a mezzo dei componenti il nucleo familiare l'attrazione per la quale è stata presentata la domanda;
- c. usare altoparlanti o amplificatori a volume moderato e comunque che sia compatibile con i limiti previsti dalle disposizioni in materia. Il volume dovrà essere dimezzato alle ore 20.00 e gli strumenti di diffusione sonora dovranno essere spenti entro le ore 22, salvo deroghe e comunque non oltre le 23;
- d. tenere costantemente pulita l'area concessa o autorizzata e le immediate adiacenze;
- e. tenere bene esposti il provvedimento concessorio e la licenza di pubblica sicurezza rilasciati per l'esercizio dell'attività, nonché la tariffa dei prezzi praticati;
- f. rispettare le date e gli orari di inizio e fine attività indicati nel provvedimento concessorio;
- g. osservare le prescrizioni igieniche che potrà dare l'Autorità competente;
- h. porre i cavi elettrici in modo da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

ART. 14

VERSAMENTO DELLA CAUZIONE

I titolari di attrazioni dello spettacolo viaggiante devono lasciare l'area in perfetto ordine e sgombra da rifiuti o altro materiale. A garanzia di tale obbligo, nonché a copertura di eventuali danni arrecati al patrimonio comunale coloro che richiedono l'occupazione dell'area devono versare un deposito cauzionale.

L'entità della cauzione e la modalità di versamento viene stabilita con Determinazione dirigenziale. Fino all'assunzione di nuova Determinazione dirigenziale continuano ad applicarsi le modalità di versamento e l'ammontare previsto alla data di approvazione del presente regolamento.

La cauzione sarà restituita all'esercente entro il settimo giorno successivo al termine dell'occupazione, previa presentazione delle ricevute di pagamento delle eventuali tasse comunali, salvo che non siano stati causati danni o non siano stati abbandonati rifiuti; nel qual caso l'Amministrazione restituirà le cauzioni entro lo stesso termine, che comincerà a decorrere dalla data di individuazione del responsabile. Resta fermo il diritto di esigere dall'esercente il pagamento di quanto non sufficientemente coperto dalle cauzioni.

ART. 15 SANZIONI

L'esercizio abusivo dell'attività di spettacolo viaggiante è sanzionata ai sensi dell'art. 666 c.p., come modificato dall'art. 49 del D. Lgs. 30.12.1999, n. 507.

In caso di violazioni agli articoli 4 -comma 2-, 13 lettera b. e 16 -comma 2 - del presente Regolamento, la concessione del posteggio verrà tempestivamente revocata.

Il provvedimento di revoca disporrà l'obbligo di chiusura immediata dell'attrazione, nonché l'eventuale sgombero della stessa entro le successive 24 ore, se possibile.

Tutte le violazioni al presente Regolamento per le quali non sia altrimenti disposto sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

ART. 16 RESPONSABILITA' CIVILE DEI CONCESSIONARI

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose e animali derivanti sia direttamente che indirettamente dall'esercizio dell'attività, restandone pertanto sollevata l'Amministrazione Comunale.

E' a carico del concessionario l'onere di munirsi di idonea polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento Comunale, si osservano, in quanto applicabili, le norme consuetudinarie riconosciute sia dal Comune che dalle Organizzazioni di categoria degli operatori dello spettacolo viaggiante e dalle leggi che disciplinano il settore dello spettacolo viaggiante.